**Spett.le Agenzia delle Dogane**

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, per la spedizione nr 6442741012 siamo a dichiarare che tutto il materiale esportato con nostra fattura n. 018/2014 del 23/10/2014.non è vincolato a licenze di esportazione e che, la merce riferita alla documentazione in oggetto:

**MERCE DI ORIGINE PREFERENZIALE U.E. - MANDATO PER EMISSIONE CERTIFICATO EUR1/EUR-MED/ATR**  
Si conferisce a DHL Express (Italy) srl mandato al compimento delle operazioni doganali ed all’emissione ed alla firma per nostro ordine e conto del modello EUR1/EUR-MED/ATR, e contestuale manleva da qualsiasi responsabilità legata direttamente o indirettamente all’espletamento della procedura oggetto del presente mandato.

**DICHIARAZIONE PER DUPLICE USO (certificato Y901)**

non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n. 428/2009 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile.

**DICHIARAZIONE DI WASHINGTON** (certificato Y900)

non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg CE n. 338/97 e successive modifiche, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche.

**DICHIARAZIONE PER PELLICCE DI CANI E GATTI** (certificato Y922)

non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg. (CE) n. 1523/2007 che ne vieta la  commercializzazione, l'importazione e l'esportazione.

**DICHIARAZIONE PER L’OZONO (certificato Y902)**

non rientra nell’elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche.

**DICHIARAZIONE PER BENI CULTURALI** (certificato Y903)

non rientra nell’ elenco dei beni come da Reg. CE n 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all’esportazione di beni culturali.

**DICHIARAZIONE PER SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (certificati Y916 - Y917)**

non rientra tra quelle elencate negli allegati I e V del Reg. CE 689/2008 recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.

**DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI (certificati Y904 - Y905 - Y906 – Y907-Y908)**

non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.

**DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN STATI UNITI (certificati Y920 - Y921)**

non rientra nell’ elenco dei beni come da Reg. CE 267/2012 e successive modifiche e attuazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran; Reg. CE 329/07 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea; Reg. CE 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe; Reg. CE 174/05 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Costa D’Avorio; Reg. CE 194/08 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar; Reg. UE 36/12 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Siria, Reg. UE 204/11 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Libia.

**DICHIARAZIONE Y935**  (certificato Y935)  
non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. UE 1332/13 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Milano, 28/10/2014

DAVID VINCENZETTI

CEO